

# **Ordinanza concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari**

**(Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF)**

**Modifica dell'8 novembre 2006**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 maggio 2005<sup>1</sup> sui prodotti fitosanitari è modificata come segue:

*Art. 7 cpv. 5*

<sup>5</sup> Il servizio di omologazione esamina la domanda secondo l'articolo 12. In casi motivati, può concedere un termine per completare la documentazione.

*Art. 10 cpv. 1 lett. h e 6*

<sup>1</sup> Un prodotto fitosanitario è autorizzato se:

- h. all'occorrenza è stata stabilita la concentrazione massima dei suoi residui nelle o sulle derrate alimentari.

<sup>6</sup> Il servizio di omologazione può autorizzare per due anni al massimo un prodotto fitosanitario contenente un principio attivo che non figura ancora nell'allegato 1, se tale prodotto adempie i requisiti dei capoversi 1 lettere b–h, 2 e 4. Fornisce previamente all'Ufficio federale dell'ambiente, per parere, i documenti pertinenti nonché le conclusioni della sua valutazione. La presente disposizione non si applica ai prodotti fitosanitari contenenti o costituiti da organismi patogeni.

*Art. 12 cpv. 5*

<sup>5</sup> Qualora si tratti di un prodotto fitosanitario contenente o costituito da organismi patogeni ma non geneticamente modificati, si applica l'articolo 23 OEDA, sempre che tali organismi non figurino nell'allegato 1.

*Art. 16 cpv. 3 frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco), lett. e ed h*

<sup>3</sup> Se la domanda è accolta, l'autorizzazione contiene in particolare i seguenti dati:

- e. *abrogata*
- h. il numero federale di omologazione.

<sup>1</sup> RS 916.161

*Art. 17, rubrica e cpv. 1 e 2*

*Concerne soltanto il testo tedesco.*

*Art. 22 cpv. 1<sup>bis</sup> e 2*

<sup>1bis</sup> Il servizio di omologazione può altresì modificare un'autorizzazione o vincolarla a nuovi oneri sulla base dei risultati disponibili relativi alla procedura di verifica dei principi attivi da parte dell'UE.

<sup>2</sup> Il servizio di omologazione può, di propria iniziativa o su domanda di un servizio di valutazione, modificare un'autorizzazione se alla luce dello stato della scienza e della tecnica più recente si rivela necessario per la protezione degli esseri umani, degli animali e dell'ambiente.

*Art. 30 cpv. 2 secondo periodo*

<sup>2</sup> ... Ad esso viene assegnato un numero federale di omologazione.

*Art. 33 cpv. 4, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. c e g*

<sup>4</sup> La decisione è pubblicata nel Foglio federale e reca in particolare:

- c. il nome del titolare dell'autorizzazione estera;
- g. il numero federale di omologazione attribuito dal servizio di omologazione;

*Art. 38 cpv. 3*

<sup>3</sup> Laddove nell'OPChim si parla di fabbricante del preparato, per la presente ordinanza si intende il titolare dell'autorizzazione.

*Art. 40 cpv. 3 lett. a, f e r, nonché 4, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. d, 5 e 6*

<sup>3</sup> Ogni imballaggio di un prodotto fitosanitario deve recare in modo leggibile e indelebile le seguenti indicazioni:

- a. il contenuto effettivo;
- f. il numero federale di omologazione;

<sup>4</sup> I prodotti fitosanitari omologati secondo l'articolo 32 devono essere contrassegnati secondo le pertinenti disposizioni straniere. L'etichetta deve inoltre recare:

- d. in nome e l'indirizzo dell'importatore.

<sup>5</sup> Per l'etichettatura di cui al capoverso 4 è possibile avvalersi delle istruzioni allegate all'imballaggio fornite dal servizio di omologazione.

<sup>6</sup> *Abrogato*

*Art. 44 cpv. 1*

<sup>1</sup> Per i prodotti fitosanitari occorre redigere e consegnare, per analogia agli articoli 52–55 OPChim<sup>2</sup>, schede di dati di sicurezza; laddove nell'OPChim si parla di fabbricante del preparato, per la presente ordinanza si intende il titolare dell'autorizzazione.

*Titolo prima dell'articolo 45***Capitolo 6:  
Disposizioni particolari per l'utilizzazione e la fornitura di prodotti fitosanitari***Art. 46 cpv. 2*

<sup>2</sup> L'articolo 77 OChim si applica per analogia alla conservazione di prodotti fitosanitari al di fuori dell'azienda agricola.

*Art. 46a*          Fornitura

<sup>1</sup> Per i prodotti fitosanitari si applicano per analogia gli articoli 73, 78–81 e 83 OPChim<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> L'articolo 74 OPChim si applica per analogia alle aziende che immettono sul mercato prodotti fitosanitari.

*Art. 49a*          Utilizzazione di prodotti fitosanitari cui è stata revocata l'autorizzazione

I prodotti fitosanitari cui è stata revocata l'autorizzazione possono essere utilizzati per tre anni al massimo dopo il termine fissato per esaurire le scorte di magazzino giusta l'articolo 23 capoverso 3.

*Art. 64 cpv. 2 lett. c*

<sup>2</sup> I Cantoni controllano segnatamente il rispetto:

- c. delle prescrizioni relative all'obbligo di diligenza (art. 45), alla conservazione (art. 46), alla fornitura (art. 46a), al furto, alla perdita e all'erronea immissione sul mercato (art. 47), alle restrizioni d'uso (art. 49) e alla pubblicità (art. 52).

<sup>2</sup> RS 813.11

<sup>3</sup> RS 813.11

*Art. 71*            Prodotti fitosanitari imballati ed etichettati secondo il diritto  
                          previgente

<sup>1</sup> I prodotti fitosanitari etichettati ed imballati secondo il diritto previgente possono continuare a:

- a. essere immessi sul mercato fino al 31 luglio 2008;
- b. essere venduti al consumatore finale fino al 31 luglio 2009;
- c. essere impiegati fino al 31 luglio 2011.

<sup>2</sup> Le proposte di classificazione e di etichettatura devono essere depositate presso il servizio di omologazione entro il 1° marzo 2007.

II

Gli allegati 1, 3, 6 e 8 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

8 novembre 2006            In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger  
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

*Allegato I*  
(art. 6–11, 23 e 26)

**Parte A: Sostanze chimiche**

*La colonna «Rilascio dell'autorizzazione» è sostituita dalla colonna «Numero CIPAC».*

*Sono stralciate dalla lista:*

Acefato	Monolinuron	Simazina
Atrazina	N,N-diallil-chloroacetamide	Zineb
Azaconazolo	Permetrina	
Bensultap	Pirifenox	

*Sono iscritte nella lista:*

Nome comune, numero d'identificazione	Denominazione UICPA	Numero CAS	Numero CIPAC	Funzione / condizioni specifiche
...				
Kaolin	Kaolin (nome CA)	1332-58-7		insetticida
...				
Pethoxamide	2-chloro-N-(2-ethoxyethyl)-N-(2-methyl-1-phenylprop-1-enyl)acetamide	106700-29-2	665	erbicida
...				

**Parte B: Microrganismi**

*La colonna «Rilascio dell'autorizzazione» è stralciata.*

**Parte C: Macroorganismi**

*La colonna «Rilascio dell'autorizzazione» è stralciata.*

*Allegato 3*  
(art. 10, 11 e 37)

*Parte A titolo del punto 3A-12.3*

3A-12.3 Proposte corredate di una giustificazione relativa alla classificazione e all'etichettatura del prodotto fitosanitario conformemente all'OPChim

*Allegato 6*  
(art. 10 e 13)

*Numero 6 C-2.5.1.2*

*Concerne soltanto il testo tedesco.*

*Numero 6 C-2.5.1.3, cpv. 1, frase introduttiva*

<sup>1</sup> Non viene concessa alcuna autorizzazione se, in seguito all'uso del prodotto fitosanitario alle condizioni raccomandate, la prevista concentrazione del principio attivo, dei pertinenti metaboliti o dei pertinenti prodotti di degradazione o di reazione nelle acque superficiali: ...



*Allegato 8*  
(art. 7 e 8)

**Parte A: Sostanze chimiche**

*Sono stralciate dalla lista:*

Acefato	Monolinuron	Simazina
Atrazina	N,N-diailil-chloroacetamide	Zineb
Azaconazolo	Permetrina	
Bensullap	Pirifenox	

*Sono iscritte nella lista:*

Nome comune, numero d'identificazione	Denominazione UICPA	Numero CAS	Iscrizione nel presente allegato	Funzione / condizioni specifiche
...				
Flurenolo	9-hydroxyfluorene-9-carboxylic acid	467-69-6	01.01.2007	erbicida
...				
Hexaflumuron	1-[3,5-dichloro-4-(1,2,2-tetrafluoroethoxy)phenyl]-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea	86479-06-3	01.01.2007	insetticida
...				
Parathion-metile	O,O-dimethyl O-4-nitrophenyl phosphorothioate	298-00-0	01.01.2007	insetticida
...				

